

# **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

**A FAVORE DI PERSONE E**

**FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI**

**DEBOLEZZA SOCIALE**

**Approvato con delibera di C.C. n. 63 del 29 novembre 2014**

**Pubblicato all'Albo Web dal 12.12.2014 al 27.12.2014**

**Esecutiva in data 22.12.2014**

**Ripubblicato all'Albo Web dal 23.12.2014 al 07.01.2015**

**In vigore dal 08.01.2015**

<b>REGOLAMENTO</b> <b>Per la concessione di benefici economici a favore di persone e famiglie in condizione di debolezza sociale</b>
---

## **ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.** Il presente Regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

**2.** Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998 n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa che venga emanato il decreto attuativo del *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE* (NUOVO ISEE) approvato con D.P.C.M. n°159 del 05.12.2013 , in particolare per quanto attiene a:

- Definizione di nucleo familiare;*
- Criteri di calcolo della situazione equivalente;*
- Indicazione della situazione reddituale e patrimoniale;*
- Scala di equivalenza;*
- Dichiarazione sostitutiva unica.*

cui fa espresso e specifico rimando.

**3.** Inoltre, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato, della Regione Piemonte, dello Statuto Comunale e nell'ambito delle politiche sociali, il Comune di Montanaro ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà.

**4.** Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

**5.** I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al piano recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

## **ART. 2 – SOGGETTI ASSISTIBILI**

**1.** Fatte salve eventuali leggi speciali , possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinati dal presente regolamento, i cittadini residenti nel Comune di Montanaro da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che versino in condizioni di bisogno e/o rischio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui al presente regolamento.

## **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

**1.** Le prestazioni sociali, di volta in volta individuate e finanziate ordinariamente tramite bandi o specifici regolamenti, possono avere ad oggetto:

- assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di fondo utenze per fornitura elettrica e/o gas da riscaldamento per l'abitazione principale nella quale il nucleo risiede stabilmente;
- assistenza economica al nucleo o alla persona in forma di fondo per far fronte a sfratti esecutivi/fondo per sostegno alla locazione in un'ottica di prevenzione delle situazioni di morosità;

- esenzione totale o parziale di rette di iscrizione ai servizi comunali (Asilo Nido, mensa scolastica, pre e post scuola, e altri servizi assimilabili);
- servizi di trasporto sanitario per anziani, portatori di handicap, cittadini in stato di indigenza
- sostegno per l'acquisto di farmaci non mutuabili

2. L'elenco di cui al precedente comma non è tassativo, potendo l'Amministrazione individuare e finanziare altre e diverse tipologie di sostegni socio-economici con apposito atto adottato dalla Giunta Comunale.

## ART. 4 – MODALITA' E TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI

### 1. contributi ordinari

1.1 I contributi economici, diretti e indiretti, sono ordinariamente erogati finanziando, attraverso gli appositi stanziamenti di bilancio, programmi o interventi annuali di contrasto alle povertà, individuando le tipologie dei soggetti beneficiari.

1.2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti relativi a specifiche tipologie di contributo e approva ogni anno, nell'ambito della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune, le tariffe agevolate e le esenzioni, da applicare all'utenza con bassi redditi, in base alle fasce di reddito, determinate dall'indicatore ISEE.

1.3. La Giunta comunale, approva gli eventuali bandi assicurando la relativa copertura finanziaria specificando i requisiti di ammissione, stabilendo i relativi limiti ISEE, e le cause di esclusione, le verifiche sulla situazione socio-economica e familiare dichiarata nonché le modalità di assegnazione, l'articolazione e/o la quantificazione massima individuale del contributo.

5. Dalla data di adozione della delibera di approvazione del bando, non verranno accettate domande di contributo **straordinario** aventi medesimo oggetto delle spese finanziate.

### 2. contributi straordinari

2.1. Non sarà di norma possibile assegnare sostegni economici straordinari a domanda individuale se per tipologia, finalità e scopo, essi rientrano nei programmi da finanziare o finanziati, da assegnare o assegnati mediante bandi o specifici regolamenti.

2.2 I contributi straordinari sono erogabili per sostenere il nucleo familiare nell'affrontare una documentata, imprevista o imprevedibile, situazione di disagio, caratterizzata da urgenza, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla condizione economico-familiare e tale da costituire un disequilibrio del nucleo risultante da apposita relazione redatta dal Servizio Sociale.

2.3 Per i contributi straordinari il limite massimo di ISEE del nucleo non può superare **€ 7.500,00**

2.4. Per i residenti in condizioni di non autosufficienza accertata e in stato di abbandono (condizione che deve risultare da apposita relazione redatta dal servizio Sociale) si può prescindere dai limiti ISEE di cui al precedente comma.

2.5 Si può prescindere dal suddetto limite altresì se nel nucleo richiedente siano presenti soggetti minori e/o portatori di handicap certificato; tali circostanze devono risultare da apposita relazione redatta dal servizio Sociale.

2.6 **Non** possono essere assegnati contributi economici nemmeno in via straordinaria per coprire spese generiche e non documentate e comunque per spese derivanti da:

- ratei di mutuo o per prestiti finanziari o personali;
- spese condominiali straordinarie dell'alloggio di abitazione o di altre proprietà;
- traffico telefonico di qualunque natura (esclusi eventuali servizi salvavita);
- tasse e imposte di qualsiasi tipo;
- liti, cause o risarcimenti di qualunque natura;
- per alimenti dovuti al coniuge, mantenimento dei figli ecc.

2.7 Del pari, **non** possono essere corrisposti contributi ai nuclei che:

- sono assegnatari in via gratuita di alloggi comunali salvo particolari e documentate circostanze che devono risultare da apposita relazione dell'Assistente Sociale;

- sono assegnatari di alloggi A.T.C. in situazione di morosità colpevole per la quale il Comune corrisponde all'A.T.C. stessa il rimborso secondo le norme della legge regionale in materia;
- un componente è proprietario, in quota parte di beni immobili, oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale, non derivante da eredità;
- sono intestatari o proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con cilindrata superiore a 1.200 c.c. (a benzina) o 1.400 c.c. (a diesel), salvo per i nuclei con portatori di handicap o invalidi civili certificati;

**2.8** I contributi straordinari, di regola, sono erogati in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un frazionamento secondo un programma puntuale elaborato nell'ambito di un'apposita relazione redatta dall'Assistente Sociale.

**2.9** I contributi, sia straordinari sia assegnati tramite bandi pubblici, **possono** essere sospesi o annullati nel caso in cui venga accertato che il nucleo o la persona:

- percepisca o abbia percepito un identico sostegno da parte di altri enti pubblici o privati;
- ritorni in possesso di nuove fonti di reddito;
- abbia percepito o percepisca entrate straordinarie (quali risarcimenti, indennità, eredità, lasciti, vincite)

In tali casi potrà essere chiesto il rimborso al beneficiario secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

**2.10** nel definire la prestazione assistenziale, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie affinché il beneficio sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio economico. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o scarsa affidabilità o impossibilità da parte del richiedente, (condizioni accertate dal Servizio Sociale), il Comune può erogare la prestazione all'Assistente Sociale del territorio che ha in carico il caso.

## **ART. 5 – PROCEDURA RELATIVA AI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Il Comune può erogare contributi straordinari a persone residenti nel Comune di Montanaro su segnalazione diretta dell'assistente sociale (C.I.S.S.), mediante apposita relazione, dalla quale risultino i requisiti di ammissibilità.
2. Il Comune può erogare contributi straordinari a persone residenti nel Comune di Montanaro anche su richiesta diretta del cittadino
  - **2.1** I richiedenti che intendono usufruire delle prestazioni sociali straordinarie devono presentare all'ufficio Protocollo specifica domanda, comprensiva di tutte le autocertificazioni previste in apposita modulistica predisposta e adottata dalla Giunta comunale. A seguito della protocollazione della domanda il procedimento verrà completato nel termine ordinario dei 20 giorni lavorativi, fatte salve interruzione dei termini in caso di incompletezza, contraddittorietà, errori materiali nelle dichiarazioni/documentazione, acquisizione di pareri o richiesta di un supplemento di istruttoria formulata dall'Amministrazione comunale. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione degli atti, documenti, dichiarazioni, relazioni, attestazioni ecc. all'ufficio Protocollo.
  - **2.2** Il servizio Qualità della Vita, dopo aver esaminato i requisiti di ammissibilità, acquisirà la valutazione dell'Assistente sociale. In caso di valutazione positiva verrà formulata una proposta di intervento individuale e/o familiare da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale per l'assegnazione del contributo straordinario
  - **2.3** Ogni richiedente deve dichiarare la propria posizione economica, personale e familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento o dai relativi bandi.
  - **2.4** Potranno essere richieste informazioni atte ad individuare, secondo quanto previsto dal Codice civile, i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti al mantenimento e agli alimenti. L'Amministrazione comunale può anche richiedere la posizione ISEE delle persone obbligate. Il rifiuto a comunicare i nominativi e la residenza delle persone obbligate o di comunicare la posizione ISEE dei medesimi deve essere rilevata dagli

operatori incaricati,. In tal caso l'Amministrazione può richiedere una specifica relazione all'Assistente Sociale al fine di valutare l'Ammissibilità delle domanda di sostegno.

- **2.5** Le informazioni ricevute saranno tenute esclusivamente per definire la situazione del caso in esame, pesare e quantificare gli interventi. Non sono soggette a comparazioni o trasmissione all'esterno, salvo per quanto attiene alle verifiche documentali e per le valutazioni da parte degli operatori del C.I.S.S. per il tramite delle Assistenti Sociali o degli operatori incaricati di trattare i dati. Le informazioni recepite possono rientrare nel novero dei dati sensibili per i quali trovano applicazione le norme in materia di riservatezza dei dati personali (D.L.G. n. 196/2003) oltre che le norme ed il regolamento comunale sul diritto di accesso (L.N. 241/1990). Il rifiuto di fornire i dati o le informazioni richieste dalla legge, dai regolamenti ed in genere ogni altra informazione purchè congrua, pertinente e non eccedente gli scopi del procedimento, comporterà l'esclusione dai benefici comunali.
- 3. I benefici assegnati sono soggetti alla diffusione nelle forme e modi stabiliti dalle norme sull'anticorruzione (D.Lgs, n. 190/2012), e pubblicati sull' Albo di Beneficiari (l. n. 241/1990) oltre che soggetti alla pubblicità legale a norma del D.Lgs. 33/2013 – Decreto Trasparenza.

## **ART. 6 – CONTROLLI E RECUPERO DELL'INDEBITO**

1. In relazione all'assegnazione di benefici e di contributi finanziari attraverso singoli bandi pubblici, è il bando stesso a prevedere le tipologie e modalità dei controlli da effettuarsi da parte del Comune.
2. Sia in relazione ai contributi di cui al comma precedente sia per quanto riguarda i contributi da assegnare in relazione alla presentazione di domande individuali ( contributi straordinari), ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione / della domanda individuale, verranno attivati i controlli previsti dalle *“Linee guida per i controlli delle D.S.U. presentate ai fini ISEE per accedere alle prestazioni agevolate del Comune di Montanaro”* approvate con delibera di G.C. n°41 del 20.03.2013.
3. Nei casi in cui si accerti il rilascio delle dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese.
4. L'interessato perderà il diritto alle prestazioni in relazione alle quali abbia presentato le suddette dichiarazioni non veritiere.

## **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui alle finalità ed al trattamento dei dati con particolare riferimento alla sua situazione patrimoniale, reddituale, personale, familiare ecc. nella fase delle verifiche di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonché ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

## **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA FINALE**

1. Le norme del presente regolamento entreranno in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto comunale.
  2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto
  3. La prossima emanazione, da parte dello Stato, del decreto attuativo del D.P.C.M. n°159 del 05.12.2013, che consentirà l'entrata in vigore del Nuovo ISEE, e le eventuali successive norme integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione Piemonte, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, trova applicazione la normativa di fonte superiore.

**4.**A far data dall'entrata in vigore del sovra esteso regolamento sono da intendersi abrogati gli artt. 34, 35, 36 – Titolo V *“Erogazione di sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone in stato di bisogno o disagio”* del Regolamento approvato con delibera di C.C. n°45 del 10.11.2011 denominato *“Regolamento unico per: l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, l'assegnazione dei contributi e vantaggi economici, la concessione del patrocinio, l'istituzione e il funzionamento della consulta delle associazioni..”*